

Corte di Appello di Roma Prima Sezione civile

Il Presidente

Decreto

- visti gli atti del procedimento n. 51939/2025 RGVG;
- esaminato il ricorso ex art. 839 cpc, presentato il 2.12.2025 da

Parte_1

[...] con il quale è stata chiesta l'efficacia immediatamente esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana del Lodo reso in data 20.6.2022 dal Tribunale Arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale con sede a Parigi 24851/MHM/HBM con il quale il Tribunale ha così statuito:

Per le ragioni suddette, il Tribunale Arbitrale statuisce quanto segue, ai sensi del presente Lodo Definitivo. Per quanto riguarda le domande di tutela di seguito indicate nell'Ordine n. 6 e nell'Ordine n. 7, esse corrispondono alle domande rassegnate nella MPU dell'Attore²⁵³⁷ e nella Controreplica del Convenuto²⁵³⁸.

1. **DICHIARA** che il Tribunale è competente a pronunciarsi su tutte le questioni svolte nell'arbitrato.
2. **DICHIARA** che la domanda di annullamento del Contratto avanzata dal Convenuto è prescritta e in ogni caso priva di fondamento.
3. **DICHIARA** che la risoluzione del Contratto da parte dell'Attore era legittima per (i) mancato rispetto della Sotto-clausola 4.2 delle CGC, (ii) mancato rispetto degli Avvisi di Rettifica ai sensi della Sotto-clausola 15.1 delle CGC e (iii) inadempimento, senza ragionevole giustificazione, dell'obbligazione di procedere con le Opere ai sensi della Clausola 8 delle CGC, ma non per presunto abbandono dell'esecuzione delle Opere da parte del Convenuto o presunta semplice dimostrazione della sua intenzione di non proseguire nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

4. **DICHIARA** che la asserita risoluzione del Contratto da parte del Convenuto era impropria, inefficace e priva di effetti giuridici.
5. **DICHIARA** che l'Attore aveva il diritto di trattenere il Deposito Cauzionale, ma solo fino alla data del Lodo Definitivo.
6. **RIGETTA** le Domande di tutela dell'Attore (e), (f), (g), (k), (m) e (s).
7. **RIGETTA** le Domande di Tutela del Convenuto N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(c), 12(d), 12(e), 12(f), 12(g), 13, 14 e 15.
8. **CONDANNA** il Convenuto a rimborsare all'Attore il pagamento anticipato per l'importo di GEL 16.565.089,20, EUR 2.099.584,17 e USD 2.293.158,52.
9. **CONDANNA** il Convenuto a pagare all'Attore 20.579.529,57 per i costi di completamento delle Opere effettuato da appaltatore sostitutivo e **DICHIARA** che l'Attore ha il diritto di recuperare, in tale misura, i costi di completamento delle Opere.
10. **CONDANNA** il Convenuto a pagare all'Attore *Parte_2* per il costo dell'estensione dell'incarico dell'Ingegnere.
11. **CONDANNA** l'Attore a pagare al Convenuto 459.046,23 per la sottovalutazione delle Opere realizzate dal Convenuto.
12. **CONDANNA** l'Attore a pagare al Convenuto 121.955,06, EUR 15.457,50 e USD 16.882,63 per aver trattenuto il Deposito Cauzionale.
13. **DICHIARA** che l'Attore ha, in linea di principio, il diritto di recuperare dal Convenuto tutti i costi sostenuti dall'Attore per cercare un finanziamento per le Opere rimanenti.
14. **RIGETTA** la domanda dell'Attore di interessi pre-lodo e post-lodo sugli importi riconosciuti ai sensi del Lodo Definitivo, al tasso del 10 per cento annuo, ma **CONDANNA** il Convenuto (i) a pagare all'Attore gli interessi maturati nell'importo di GEL 1.312.522,36, EUR 59.122,71 e USD 84.744,38 per il periodo tra il 18 febbraio 2019 e il 2 aprile 2020 e (ii) a pagare gli interessi sugli importi di GEL 16.565.089,20, EUR 2099.584,17

e USD 2.293.158,52 (ai tassi annui del 3,25% sulla parte in USD, del 2,5% sulla parte in EUR e del 7% sulla parte in GEL), capitalizzati annualmente al 18 febbraio, a partire dal 3 aprile 2020 fino alla data del Lodo Definitivo.

15. RIGETTA ogni ulteriore o altra domanda di tutela, mozione richiesta e istanza delle Parti;

considerata l'irrevocabilità del lodo per effetto del rigetto dell'impugnazione da parte della Corte di Appello di Parigi con sentenza del 4.6.2024

ritenuta la competenza funzionale del Presidente di questa Corte (e dello scrivente quale suo delegato) a provvedere, ai sensi dell'art. 839, co. 1, c.p.c.;

- considerata la regolarità formale del lodo, anche all'esito dell'esame della documentazione saliente di cui è stata disposta la produzione in formato analogico;
- rilevato che la controversia è compromettibile secondo la legge italiana e che il lodo arbitrale straniero, svoltosi nel contraddittorio delle parti, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;
- nulla per le spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione senza contraddittorio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

dichiara l'immediata efficacia esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 839 cpc, del lodo arbitrale straniero di cui in parte motiva; nulla per le spese.

Roma, 17.12.2025

IL PRESIDENTE